

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT

Determinazione n. 10/20

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 9 gennaio 2020

OGGETTO: Rettifica per errore materiale della determinazione n. 93 di data 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Assunzione della Signora Toller Sara con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento – area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018, con mansioni di Assistente indirizzo amministrativo/contabile.”.

IL DIRETTORE

Vista la propria determinazione n. 93 di data 31 ottobre 2019 avente per oggetto “Assunzione della Signora Toller Sara con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento – area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018, con mansioni di Assistente indirizzo amministrativo/contabile”.

Accertato come, per un errore materiale, nell'allegato schema di contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato della Signora Toller Sara sia stato indicato come trattamento economico costituito dallo stipendio tabellare annuo lordo pari ad € 13.212,00, dall'assegno annuo lordo pari ad € 2.424,00, dall'indennità integrativa speciale annua lorda pari ad € 6.371,01, dall'indennità di vacanza contrattuale annua lorda pari ad € 165,00 ed ogni altro assegno, trattamento o indennità, invece che stipendio tabellare annuo lordo pari ad € 14.268,00, assegno annuo lordo pari ad € 2.424,00, indennità integrativa speciale annua lorda pari ad € 6.371,01 e da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni;

Rilevata, quindi, la necessità di apportare alla determinazione n. 93 di data 31 ottobre 2019 e all'allegato schema di contratto individuale di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato, nelle parti relative al nominativo, la necessaria rettifica;

d e t e r m i n a

- 1) di rettificare, per la motivazione esposta in premessa, la determinazione n. 93 di data 31 ottobre 2019 avente per oggetto “Assunzione della Signora Toller Sara con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del vigente Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento – area non dirigenziale del comparto autonomie locali sottoscritto in data 1 ottobre 2018, con mansioni di Assistente indirizzo amministrativo/contabile”, e l'allegato schema di contratto individuale di assunzione, nel senso di sostituire il trattamento economico come da disposizioni vigenti;

- 2) di sostituire integralmente, per maggior chiarezza, il contratto individuale di assunzione allegato alla determinazione n. 93 di data 31 ottobre 2019, con quello allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto dalle parti contraenti;
- 3) di mantenere fermo quant'altro stabilito nel provvedimento n. 93 di data 31 ottobre 2019, per quanto non modificato dalla presente determinazione.
- 4) di provvedere a comunicare il presente provvedimento alla Signora Toller Sara;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, nei confronti della presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il competente TRGA di Trento, entro i sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica o comunicazione della stessa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2020 – 2022.

Registrato l'impegno con il n. / al cap. / dell'esercizio 2020 del bilancio finanziario – gestionale per l'importo di € /, meccanografico n. 10.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 9 gennaio 2020

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO

BERSNTOLER KULTURINSTITUT

38050 – Palù del Fersina / Palai en Bersntol – (Trento)

Prot. n. 007/2020

CONTRATTO DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 37, COMMA 2 DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI.

Tra i Signori:

- Mauro Buffa, nato a Trento il 26 marzo 1962, Direttore dell'Istituto culturale mòcheno, domiciliato per la carica in Palù del Fersina presso la sede dell'Istituto stesso, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante dell'Istituto culturale mòcheno;

–

e

- Sara Toller, nata a Trento il 21 dicembre 1992

P R E M E S S O

- Premesso che :
- con determinazione del Direttore n. 93 di data 31 ottobre 2019, è stata autorizzata l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Contratto collettivo per il personale provinciale, della Signora Sara Toller;
- la stessa ha regolarmente presentato la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti ed ha dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (ovvero ha dichiarato di optare per l'Amministrazione provinciale impegnandosi a rimuovere la causa di incompatibilità);
- la Signora Sara Toller è stata informata che ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di autonomo) presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (ovvero di provvedimenti adottati o di contratti conclusi, per conto della pubblica amministrazione, con l'apporto decisionale del dipendente). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la

pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

si stipula il seguente contratto di lavoro.

ART. 1

L'Istituto culturale mòcheno, come sopra rappresentato, assume con rapporto di lavoro a tempo determinato la Signora Sara Toller per il periodo di un anno a decorrere dal 1 dicembre 2019 e fino al 30 novembre 2020 . Alla scadenza il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze della struttura e con il consenso delle parti, può essere prorogato non oltre il limite massimo di tre anni complessivi di servizio.

ART. 2

Alla Signora Sara Toller sono assegnate le mansioni della figura professionale di assistente ad indirizzo amministrativo/contabile, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva, nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 36 ore settimanali, fatto salvo l'eventuale "lavoro straordinario" disciplinato dall'art. 45 del Contratto Collettivo Provinciale.

ART. 3

La retribuzione fondamentale, come prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, è pari a quella iniziale fissata per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della figura professionale di Assistente indirizzo amministrativo/contabile, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva, ed è costituita dallo stipendio tabellare annuo lordo pari ad € 14.268,00, dall'assegno annuo lordo pari ad € 2.424,00, dall'indennità integrativa speciale annua lorda pari ad € 6.371,01 e da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni che verranno erogati entro il 27 di ogni mese.

ART. 4

In caso di contratto d'assunzione avente durata superiore a mesi 3, il periodo di prova è di 30 giorni, durante i quali ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 5

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) – intendendosi per “anno” un periodo continuativo coincidente con il periodo di avvio operativo della presente convenzione, salvo disdetta inoltrata da una delle parti con lettera da inviarsi con almeno 1 (uno) mese di anticipo.

ART. 6

Le ferie, calcolate su base annua pari a 32 giornate lavorative e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono maturate e fruita ad anno solare e comunque prima della scadenza del contratto.

È possibile la trasformazione in permessi orari, di un massimo di 5 giornate di ferie, nel corso di ciascun anno solare, nei limiti comunque delle giornate di ferie effettivamente maturate.

ART. 7

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi nel tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso; trovano inoltre applicazione le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 52, 58 comma 5, 59 del Contratto Collettivo Provinciale. Per quanto concerne i permessi retribuiti si applica quanto previsto dall'art. 49, comma 10.

ART. 8

Per la tutela della maternità e della paternità si applica l'art. 51, comma 16 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9

La dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto; il recesso va presentato per iscritto almeno 20 gg. prima della cessazione dall'attività lavorativa; la dipendente è tenuta a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza si applica l'articolo 37, comma 15, del Contratto Collettivo Provinciale.

ART. 10

Dichiarazioni non rispondenti a verità, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro. E' comunque condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, ovvero l'accertamento dell'esistenza di condanne interdittive l'assunzione o il mancato possesso dei requisiti richiesti dall'avviso per la partecipazione alla selezione.

ART. 11

La Signora Sara Toller si impegna al rispetto del codice di comportamento sottoscritto unitamente al presente contratto. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa e dalle circolari in materia di prevenzione della corruzione.

Fatto in duplice copia, letto e sottoscritto.

IL DIRETTORE
- Mauro Buffa -

LA CONTRAENTE
- Sara Toller -

Palù del Fersina,.....

=====